



F.N.P.I.



Federazione
Nazionale
Parafarmacie
Italiane
www.federazioneparafarmacie.it

www.federazioneparafarmacie.it

presidenza.fnpi@gmail.com

All'Ufficio di presidenza della Commissione Affari Costituzionali in relazione all'esame del disegno di legge n. 1184 (Semplificazione attività economiche)

La Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane ringraziando per l'invito a partecipare all'informale audizione, interviene, con riferimento a :

- Art. 25, rubricato - Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia, la cui proposta normativa si inserisce nel solco della rinnovata veste assunta dalle farmacie quali "centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio Sanitario nazionale" (cfr. Consiglio di Stato, Sent. 111/2021), incidendo in particolar modo sull'erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 2 del predetto decreto legislativo, ampliando la gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie territoriali.

In qualità di presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, corre l'obbligo **richiedere l'estensione delle medesime attività alle parafarmacie**. Tale richiesta è legittimata e motivata, anzi, obbligata, dalla finalità di snellimento e semplificazione che la norma in oggetto si prefigge.

Le parafarmacie, da quasi venti anni, costituiscono una realtà ormai consolidata nel nostro Paese e, grazie all'obbligatoria presenza al loro interno di un farmacista abilitato ed iscritto all'Ordine dei farmacisti, nonché dell'esistenza di controlli capillari da parte del Servizio Sanitario Nazionale, dell'assoggettamento ai medesimi obblighi valevoli per le farmacie, del collegamento diretto con la medesima banca dati, garantiscono affidabilità e sicurezza per gli utenti.

Siffatte affermazioni possono agevolmente rinvenirsi nel Decreto 9 marzo 2012: Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Alla luce della citata normativa non può che convenirsi su quanto sinora affermato, ossia che la parafarmacia in quanto struttura sanitaria è assoggettata a controlli e verifiche analoghi a quelli effettuati in farmacia, e che i farmacisti che ivi operano sono i medesimi professionisti, dotati di identiche qualifiche professionali, che si trovano all'interno delle farmacie.

Tutto ciò premesso e considerato, in relazione alla effettuazione di servizi di cup, telemedicina e prestazioni analitiche di prima istanza -rientranti nell'ambito dell'autocontrollo-, l'estensione di siffatte attività all'interno delle parafarmacie, in una logica di snellimento, di utilità per l'utente/paziente, si palesa come un atto necessitato ed auspicato.

Si precisa, con riguardo all'argomento precipuo descritto all'art. 25:

Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane – F.N.P.I.
sede legale : C.so Vittorio Emanuele II, 105 - 00186, ROMA **Cod.Fiscale 97065030799**
sede Presidenza: P.zza Duomo 18 - 95016 Mascali(CT)

PRESIDENZA cell: 3299854474 **mail:** presidenza.fnpi@gmail.com **Tel/Fax:** 0957701013



F.N.P.I.



**Federazione
Nazionale
Parafarmacie
Italiane**
www.federazioneparafarmacie.it

www.federazioneparafarmacie.it

presidenza.fnpi@gmail.com

1) Prestazioni analitiche di prima istanza

Si chiede, in primo luogo, l'estensione anche alle parafarmacie della possibilità di effettuare prestazioni analitiche di prima istanza.

Ciò consentirebbe di ottenere, non solo in farmacia ma anche in parafarmacia *risultati analitici di prima istanza, spesso dirimenti nelle diagnosi mediche, soprattutto in favore di quei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi fino al centro più vicino e devono avere il diritto di scegliere dove poter fare questi*

esami. Tale intervento risulta indispensabile per assicurare un servizio sanitario di prossimità in ottica PNRR.

Non è il luogo a fare la professione ma il professionista.

Il farmacista è qualificato alla vendita del farmaco e a garantire la salute del cittadino sia che lavori in farmacia, sia che lavori in parafarmacia, dove la sua presenza al banco è, e resta, obbligatoria.

In subordine, qualora siffatta istanza si ritenesse irricevibile, **si chiede, dunque, di inserire nella norma oggetto di discussione un chiaro riferimento alla possibilità di effettuare autoanalisi in parafarmacia**, visto che, ad oggi, non esiste una norma che efficacemente autorizzi l'effettuazione di questa tipologia di esami non invasivi.

La gestione delle cosiddette "autoanalisi" è demandata al farmacista che sovrintende un atto che l'utente compie in autonomia o con l'assistenza del farmacista, pertanto, si richiede che questa tutela del paziente che procede ad effettuare il controllo sia di pertinenza del farmacista in quanto professionista della salute e non della farmacia in quanto luogo fisico.

Ed invero, è opportuno sottolineare in questa sede che, si tratta di esami facilmente gestibili dal cittadino, che non prevedono prelievo venoso, ma capillare e non invasivo, che si effettuano senza l'aiuto di un infermiere, con l'uso di macchinari ormai all'avanguardia i quali permettono di analizzare tramite la tecnica della chimica secca non solo Glicemia, colesterolo, trigliceridi, ma anche altri parametri di salute generale, senza competere con le analisi di laboratorio.

La legge attuale lascia incerto il farmacista se provvedere o meno a tale adempimento, atteso che non v'è chiarezza circa l'opportunità di provvedere ad assistere i propri utenti nell'effettuazione di autoanalisi. Tutto ciò lascia perplessi i professionisti nel compiere un'attività che, deontologia, logica e razionalità, vorrebbero che fosse dovuta piuttosto che meramente consentita.

Stesso discorso vale per le analisi di seconda istanza che con la telemedicina e la refertazione medica firmata rendono qualificato e veritiero e sicuro l'esame.

Inoltre si coglie l'occasione per richiedere l'aggiunta di ulteriori precisazioni alle norme in discussione, sempre riguardanti la semplificazione delle attività economiche:

1) Telemedicina

La normativa relativa alla telemedicina, si prefigge, essenzialmente, una migliore qualità dell'assistenza garantendo la continuità delle cure.

Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane – F.N.P.I.

sede legale : C.so Vittorio Emanuele II, 105 - 00186, ROMA **Cod.Fiscale 97065030799**

sede Presidenza: P.zza Duomo 18 - 95016 Mascali(CT)

PRESIDENZA cell: 3299854474 **mail:** presidenza.fnpi@gmail.com **Tel/Fax:** 0957701013



F.N.P.I.



www.federazioneparafarmacie.it

presidenza.fnpi@gmail.com

A questa motivazione è legata tutta la telemedicina mirata a portare direttamente presso la casa del paziente il servizio del medico, senza che questo si allontani dal suo studio e senza che il paziente stesso sia costretto a muoversi. In seno al documento “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni di telemedicina”, adottato con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 17 dicembre 2020 (Repertorio atti n. 215/CSR), al punto 2.4, laddove è indicato il Luogo di fruizione della prestazione in Telemedicina (punto di vista dell’utente) si legge: - Domicilio - Strutture Assistenziali dedicate, Residenze Sanitarie Assistite - Ambulatorio territoriale - Studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con particolare riguardo alle strutture aggregate - Farmacia - Strutture di ricovero e cura - Mezzo di soccorso - **Altro**.

E', dunque, perfettamente inquadrato che nella dicitura "Altro" possono rientrare gli esercizi farmaceutici ove opera un professionista con laurea ed abilitazione al pari di quello che opera nelle farmacie, naturalmente a parità di dotazioni tecniche e locali adeguati.

Quindi, le linee guida ministeriali non lasciano adito a dubbi circa "l’ampiezza" dei luoghi, ove è possibile esercitare tale servizio che, questa volta, non viene relegato alle sole mura della farmacia.

Purtuttavia, in mancanza di un riferimento specifico, la dicitura “altro” non soddisfa la necessità di chiarezza, **pertanto si richiede una specifica previsione delle parafarmacie quali luoghi ove possibile effettuare servizi di telemedicina.**

2) Cup, ritiro referti, dispensazione presidi, screening

Per ciò che concerne l’attività di erogazione, distribuzione, dispensazione di ausili e presidi per invalidi e alimenti per nutrizione enterale, nonché i servizi di prenotazione di visite mediche specialistiche tramite CUP e di ritiro referti, si chiede l’espressa previsione dell’estensione alle parafarmacie.

La situazione attualmente è irregolare sul suolo Italiano, atteso che le singole Asp provinciali estendono o meno l’effettuazione di tali servizi all’interno delle parafarmacie paventando, allorché ritengano di non servirsi di questo canale, l’esistenza di ipotetici divieti all’interno del Dlgs n. 153/2009 che, invece, non sussistono.

Invero, è lampante che il Dlgs n. 153/09 non prevede preclusioni a carico delle parafarmacie ed anzi l’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul punto, ha ribadito la necessità di estendere alla parafarmacia la possibilità di erogazione dei servizi di cui sopra, garantendo un ulteriore canale di distribuzione, in relazione a quei servizi dispensabili al suo interno.

Ed invero -così come più volte ribadito anche dall’Autorità Garante della Concorrenza- attesa la presenza del farmacista, la parafarmacia e' un esercizio di pubblica utilità e deve poter effettuare quei servizi al cittadino che non siano coperti da un divieto di legge specifico.

Corre l’obbligo evidenziare come siffatta espressa estensione alle parafarmacie dell’effettuazione dei servizi di cui sopra, non soltanto non comporta alcun onere per il Servizio Sanitario Nazionale, ma costituisce altresì un ulteriore canale per il cittadino-paziente; in quest’ottica si legge l’art. 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, il quale risponde

all’esigenza di “rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore, promuovendo assetti di mercato maggiormente concorrenziali”.

Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane – F.N.P.I.

sede legale : C.so Vittorio Emanuele II, 105 - 00186, ROMA **Cod.Fiscale 97065030799**

sede Presidenza: P.zza Duomo 18 - 95016 Mascali(CT)

PRESIDENZA cell: 3299854474 **mail:** presidenza.fnpi@gmail.com **Tel/Fax:** 0957701013



F.N.P.I.



**Federazione
Nazionale
Parafarmacie
Italiane**
www.federazioneparafarmacie.it

www.federazioneparafarmacie.it

presidenza.fnpi@gmail.com

4) Semplificazione Documenti di Trasporto

L'attuale normativa prevede che i *Documenti Di Trasporto (DDT)* siano considerati documenti fiscali come previsto dal Dpr 472/1996; l'articolo 2220 del Codice Civile, che stabilisce le regole per la conservazione delle scritture contabili, prevede che tali documenti debbano essere conservati per 10 anni in quanto "rilevanti ai fini fiscali" e devono essere conservati, al pari delle fatture, secondo quanto indicato dall'articolo 39 del DPR 633/72, ovvero il cosiddetto "decreto IVA".

Con l'avvento della Fatturazione Elettronica e la forte spinta alla digitalizzazione vi è stato un enorme miglioramento dei controlli fiscali per i quali il DDT non entra in gioco se non come preliminare, spesso non necessario e non obbligatorio, alla seguente fatturazione.

Infatti, vi è l'obbligo di archiviazione delle fatture elettroniche che inoltre arrivano direttamente nel cassetto fiscale dell'attività.

Questo doppio obbligo di conservazione di Fatture elettroniche e di DDT (che possono essere elettronici o no) di fatto crea un'inutile spreco di carta o di sistemi di conservazione elettronica.

La fattura elettronica arrivando al cassetto fiscale in modo quasi immediato rappresenta il più valido sistema di certificazione e controllo dei flussi di merce.

Sarebbe pertanto auspicabile intraprendere la via della semplificazione per i DDT estromettendoli dall'obbligo di conservazione e di rilevanza ai fini fiscali, così come accade in altri paesi europei dove il DDT ha una pura e semplice valenza di lettera di vettura.

Vantaggi:

- **Pratici:** i DDT potrebbero essere distrutti quando non più utili (a fine garanzia, a chiusura del ciclo di acquisto, vendita, fatturazione, etc).
- **Economici:** le partite IVA, di qualunque dimensione, risparmierebbero costi diretti ed indiretti, dai costi di stampa e logistica per l'archiviazione fisica, agli alternativi costi per l'archiviazione digitale, il tutto con benefici economici diretti misurabili nonché benefici ambientali evidenti.

ROMA, li 12 03 2025

Dott. Davide Giuseppe Gullotta
Presidente Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane

Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane – F.N.P.I.

sede legale : C.so Vittorio Emanuele II, 105 - 00186, ROMA **Cod.Fiscale 97065030799**

sede Presidenza: P.zza Duomo 18 - 95016 Mascali(CT)

PRESIDENZA cell: 3299854474 **mail:** presidenza.fnpi@gmail.com **Tel/Fax:** 0957701013